



# LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA N. 1721 DIRETTIVE OGGETTO DI OSSERVAZIONI

1. Direttiva c.d. **SMAV** – n. 2018/1808
2. Direttiva c.d. **SATCAB** – n. 2019/789
3. Direttiva c.d. **COPYRIGHT** – n. 2019/790

# ANICA

## Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali

ANICA è l'associazione, fondata nel 1945, che rappresenta le industrie italiane del cinema e dell'audiovisivo. E' deputata a stabilire relazioni con tutti gli attori del sistema per la valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo e la tutela degli interessi delle imprese.

Storicamente l'associazione è costituita da **Produttori, Distributori e Imprese Tecniche**. Dal 2019, tramite il **Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale**, ANICA si è aperta a nuovi operatori della filiera, tra cui imprese native digitali che hanno esteso e ampliato la filiera contemporanea.

ANICA è membro di Confindustria e socio fondatore di Confindustria Cultura Italia e di FAPAV.

Alla luce del ruolo svolto nel settore, ANICA ringrazia la Commissione di poter portare il proprio contributo in sede di esame della legge di delegazione europea 2019 per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di interesse delle imprese che rappresenta.

# DIRETTIVA SMAV

## Art. 3 Disegno di Legge di Delegazione

- lett. d)

*“prevedere misure per la promozione delle opere europee”*

Su questo tema la norma di riferimento italiana del settore dell’audiovisivo, la **Legge 220/2016**, è intervenuta con anticipo rispetto alla norma europea, allora in corso di discussione, divenendo così anche punto di riferimento per altri Paesi membri. L’art. 34 della legge 220/2016, attraverso delega al Governo, è intervenuta nella riforma e razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure già previsti dall’ordinamento in materia di promozione delle opere europee da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi.

Con il **D.Lgs. 204/2017** è stato quindi riformato il Titolo VII del D.Lgs. 177/2005, che conferma i principi generali, definisce in modo più preciso e rafforza la tutela delle produzioni audiovisive europee e indipendenti. In particolare, interviene sulla definizione di «produttore indipendente» e prevede obblighi di programmazione, catalogo e investimento in opere europee e in «opere di espressione originale italiana» da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sia lineari sia non lineari. Il riordino della materia non è ancora completamente perfezionato con l’emanazione delle norme regolamentari. Il confronto che si è aperto tra tutti gli operatori è risultato costruttivo e l’esito è stato condiviso da operatori e Istituzioni.

Si segnala, in merito alla legge di delegazione europea in esame, che essa non tiene conto dell’importante considerando (7) della Direttiva che, per una miglior attuazione della Direttiva stessa, ritiene essenziale la costituzione e tenuta di registri dei fornitori dei servizi di media e di piattaforme per la condivisione di video.

# DIRETTIVA SATCAB

## Art. 8 Disegno di Legge di Delegazione

- Viene esteso il principio del paese d'origine a programmi radiofonici e programmi televisivi d'informazione e attualità diffusi online da broadcaster. Questa Direttiva, che ha preso tale forma grazie al voto in P.E. sull'iniziale schema di Regolamento, è stata oggetto di intenso e ampio dibattito nell'industria e nelle Istituzioni europee, centrato sulla necessaria analisi in profondità del modello di business dell'industria di produzione audiovisiva indipendente. Intervenendo sulla diffusione online, il mercato audiovisivo più in crescita negli ultimi anni e nel futuro, la Direttiva correttamente circoscrive l'ampiezza dell'estensione solo alle opere di "produzione interna" dei broadcaster (completamente ideate, finanziate e realizzate da questi ultimi con mezzi propri). L'Italia è uno dei principali Paesi europei produttori di cinema e audiovisivo originali, attraverso le imprese indipendenti. I mercati europei sono fondamentali per il finanziamento delle opere originali da parte dei produttori indipendenti e per la circolazione stessa delle opere all'estero. L'impostazione del ddl di delegazione rispecchia l'equilibrio degli interessi degli operatori ed è fortemente sostenuta da tutta l'industria di produzione indipendente.
- Si estende ad altre modalità di diffusione diverse da satellite e cavo (che, con particolare riferimento a quest'ultima, in Italia non ha mai avuto sviluppo industriale come invece in tutti gli altri grandi mercati europei), attraverso piattaforme di ritrasmissione (ad esempio via web, applicazioni e rete mobile e anche con tecniche di immissione diretta dei segnali), la possibilità di valorizzare per tutti i titolari i **diritti di ritrasmissione**. Per l'attuazione si prevede la costituzione di organismi di gestione collettiva di questo specifico diritto, mai pienamente valorizzato finora in Italia. I requisiti di tali organismi devono, pertanto, essere individuati con certezza e puntualità e si ritiene condivisibile che ciò avvenga in maniera omogenea con il d. lgs. 35/2017.

# DIRETTIVA COPYRIGHT

## Art. 9 Disegno di Legge di Delegazione

- *“stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva”*

Nel recepire la disposizione della Direttiva, è necessario indirizzare il ragionamento nell’ottica del generale principio della **libertà contrattuale**, operando un bilanciamento coerente e ragionevole tra diritti e interessi, tenuto conto anche degli investimenti necessari e del rischio d’impresa a carico delle società di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva e di tutti gli sforzi economici messi in campo per la realizzazione di un’opera.

Questi principi devono trovare spazio anche nella determinazione delle modalità di pattuizione dei compensi, incentivando, per quanto possibile, le **valorizzazioni di tipo forfettario** (considerando 73). Nel settore del cinema e audiovisivo, data la peculiarità della struttura autoriale e del modello di business rispetto ad altri settori, la forfettizzazione rappresenta un criterio adeguato – adottabile sia ex ante che ex post - per riconoscere economicamente il contributo del singolo soggetto alla realizzazione di un’opera audiovisiva, per propria natura collettiva.

Per determinare il meccanismo dell'adeguamento contrattuale previsto dalla Direttiva, bisognerà tenere in considerazione che i proventi generati dallo sfruttamento di un'opera (come anche quelli derivanti dal merchandising) sono frutto di un ampio insieme di contributi artistici, che danno vita ad un'**opera c.d. collettiva, nonchè del ruolo determinante e imprenditoriale** del produttore, che ne rende possibile la realizzazione.

In Italia, a differenza di altri Paesi europei, la legge sul diritto d'autore (art. 46 bis legge 633/41) prevede espressamente, già da oltre venti anni, una remunerazione diretta degli autori audiovisivi per ogni utilizzazione televisiva e derivante dall'esercizio degli altri diritti di utilizzazione. Sarebbe quindi necessario verificare l'estensione e l'applicazione effettiva di tale previsione anche a tutte le altre piattaforme di diffusione diverse dalla televisiva, siano esse gestite da operatori di servizi media, sia da piattaforme di condivisione di video.

Per quanto riguarda lo sfruttamento cinematografico, un esempio di buona pratica è stato proposto e acquisito dal MiBACT per la condivisione con gli autori di una quota di contributi automatici generati dal successo delle opere stesse (protocollo ANICA-100autori). Tale iniziativa è stata possibile grazie all'esistenza di dati certi, verificabili e messi spontaneamente a disposizione dalle parti.

A questo proposito, proprio con riferimento all'equità e proporzionalità della remunerazione degli autori e degli interpreti, che discende da quella riconosciuta ai produttori, la legge di delegazione è invece a nostro avviso carente in merito al **principio della trasparenza** di cui all'art. 19 della Direttiva. La trasparenza nelle informazioni è fondamentale, sia in sede di contrattazione collettiva che individuale, per consentire anche allo stesso produttore, principale controparte contrattuale degli autori e degli interpreti, di conoscere in maniera chiara i dati relativi allo sfruttamento dei diritti concessi in sub-licenza e poter così vedersi riconosciuta, e a propria volta riconoscere, un'adeguata partecipazione economica al successo dell'opera. Senza queste informazioni qualsiasi norma rischia di essere vanificata e alimentare solo contenziosi tra le parti.

- *“stabilire le modalità e i criteri di revoca, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’art. 22 della Direttiva”*

In ragione della necessità di garantire la **certezza dei diritti** su un’opera cinematografica e audiovisiva è necessario che venga adottato un meccanismo certo e puntuale, anche nell’ottica del principio di trasparenza e di certezza giuridica. In tal senso l’ordinamento italiano già prevede meccanismi di retrocessione automatica dei diritti, in assenza di sfruttamento degli stessi, nelle forme regolate dall’art. 50 L. 633/1941.

Inoltre la peculiarità delle opere cinematografiche e audiovisive, il cui sviluppo e produzione può richiedere tempi molto lunghi di realizzazione e prevede il coinvolgimento di molti apporti creativi, potrebbe trovare una più concreta e agevole attuazione tramite la formula della **revoca dell’esclusività** piuttosto che dell’insieme dei diritti ceduti, ciò anche al fine di non generare incertezza nella catena dei diritti, che il produttore originario deve sempre poter dimostrare. Si osserva inoltre che la Direttiva in oggetto prevede persino la possibilità di escludere, dall’applicazione del meccanismo della revoca, opere che contengano contributi di una pluralità di autori.

In ogni caso, si rende necessario che la revoca sia preceduta da un meccanismo di dialogo in contraddittorio tra gli autori e/o artisti e i cessionari dei diritti, al fine di limitare la modifica della titolarità dei diritti in piena unilateralità, in quanto ciò sarebbe potenzialmente lesivo anche di diritti di terzi.